

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO**  
**Sede di Roma**

**Ricorso con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. nonché istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Nell'interesse di **DEL CORE ENRICO**, [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] nella sua qualità di candidato classe di concorso A046 REGIONE TOSCANA per il concorso di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Castelfiorentino (FI), via Alvaro Bianchi, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Sara Angelucci [REDACTED] che lo rappresenta ed assiste giusta mandato in calce al presente atto, la quale dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.a. di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettronica certificata sara.angelucci@firenze.pecavvocati.it e [REDACTED]

**CONTRO**

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**NONCHÉ CONTRO**

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (c.f. 97254200153), in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Milano, via Polesine, 13 (pec: drlo@postacert.istruzione.it)

**NONCHÉ CONTRO**

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, (c.f. 80415740580), con sede in Roma, via XX Settembre 97, in persona del Ministro *p.t.*, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, (c.f. 80188230587), con sede in Roma, piazza Colonna 370, in persona del Ministro *p.t.*, il **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, (c.f. 80188230587), con sede in Roma, Largo Chigi, 19, in persona del Ministro *p.t.*,

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE  
DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA**

**A)** del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **B)** del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); **C)** delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; **D)** della nota del MIM n. 50125 del 27.02.2025 e il relativo avviso di pubblicazione n. 22770 del 07.05.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia riportante il punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dei Decreti Ministeriali del 26 ottobre 2023, nn. 205 e 206, in cui viene stabilito il voto minimo di accesso alla prova orale anche per la classe di concorso A046.

**FATTO**

Il ricorrente, siccome munito dei requisiti di ammissione, ha partecipato alla recente tornata concorsuale per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, che è stata indetta dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale prot. n. 3059 del 10.12.2024 (doc. 2) in attuazione del D.M. 26.10.2023 n. 205.

La procedura, invero, si articolava a livello regionale e in virtù dell'allegato 2 del Decreto Dipartimentale n. 3059/2024 (doc. 3), per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche-economiche) l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia veniva indicato quale responsabile anche per la gestione della Regione Toscana.

Il ricorrente ha partecipato con successo alla fase scritta del concorso in questione, ottenendo un punteggio di 82/100, ben superiore alla soglia di 70/100 prevista per l'accesso alla prova

orale (doc. 4) ma inferiore al punteggio minimo di 92/100 indicato successivamente, in data 07.05.2025, nell'avviso di pubblicazione n. 22770 del 07.05.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (doc. 5) secondo quanto previsto nella nota del MIM n. 50125 del 27.02.2025 (doc. 6).

Fra l'altro, il ricorrente nell'area riservata della piattaforma on line del MIM si vedeva attribuito d'ufficio un punteggio di 84/100 visualizzato in data 19.03.2025, confermato con visualizzazione in data 09.04.2025, e poi invece riportato ad 82/100 in data 12.04.2025 (si vedano i documenti 8, 9 e 10) il che di sicuro rappresenta un'anomalia nella valutazione e anche un indicatore di mancata trasparenza del procedimento amministrativo relativo alla prova scritta. L'Amministrazione resistente, dunque, ha omesso di ammettere il ricorrente alla prova orale poiché il decreto prevede un sistema di sbarramento doppio che si configura come illegittimo e lesivo dei principi di trasparenza, parità di trattamento e diritto di partecipazione, in quanto introduce una soglia di esclusione non prevista dalla normativa di riferimento e contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di accesso alle carriere pubbliche.

**La condotta dell'Amministrazione ha determinato l'esclusione di numerosi candidati, tra cui il ricorrente, privandoli del diritto di partecipare alle prove orali, nonostante abbiano superato con merito la prova precedente.**

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, agisce innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale per chiederne l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi, per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **IN RITO**

#### **I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165**

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di Codesto Ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, *«L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi*

*comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente»* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066).

## **II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.**

Sempre in via preliminare, **va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a Codesto Ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva, in modo automatico e diretto, dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale** (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale e per singola classe concorsuale, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentano affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma sono invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai regolamenti ministeriali, invero uniche ed indistinte per ciascun profilo professionale bandito.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

## **NEL MERITO**

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLE SELEZIONI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZE E**

## **ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE RISPETTO AI REALI FABBISOGNI.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova scritta, è risultato idoneo, avendo conseguito un giudizio di 82/100, ben superiore alla soglia minima di sufficienza. Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione stabilita dall'art. 8, co. 2 della *lex specialis* (attuativo dell'art. 8.co. 2 del D.M. n. 206/2023 come modificato dal D.M. 214/2024) (doc. 11 e 12), in base al quale *«alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100»*.

L'applicazione di tale disposizione, quindi, contingentando il novero dei candidati ammessi, ha comportato l'elevazione del punteggio minimo in modo sproporzionato ed incongruo rispetto alle reali esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione.

**La contestata soglia di superamento della prova scritta, invero, appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di idoneità alla prova scritta di poter migliorare tramite il colloquio e la valutazione dei titoli il proprio punteggio complessivo e, conseguentemente, di essere inseriti nella graduatoria di merito.**

Infatti, accade molto spesso che le graduatorie definitive siano fortemente condizionate dal voto della prova orale e dalla valutazione dei titoli, prevista nel presente concorso nella misura di ben 50 punti!

Non si rinviene, dunque, alcuna valida giustificazione per la limitazione della platea dei candidati ammessi alla prova orale dal momento che, a dispetto di quanto avviene per eventuali prove preselettive, ove l'individuazione di un parametro relazionale tra candidati e posti è funzionale a snellire il procedimento, nel caso di prove orali, invece, già la selezione derivante da una prova scritta altamente rigorosa ha consentito di mitigare ogni impatto organizzativo per la Pubblica Amministrazione.

**Inoltre, la proporzione stabilita fra posti disponibili e ammessi alla prova orale non si giustifica nel caso in questione né in fatto né in diritto, essendo tarata sul multiplo che, per prassi, viene previsto quale presupposto per legittimare l'attivazione di una eventuale**

**prova preselettiva, e non certo per limitare la platea dei candidati che, superata la prova scritta, sono ammessi all'orale.** Essa, pertanto, non consente una partecipazione sufficiente e adeguata, così da contemperare le necessità organizzative di espletamento delle prove con l'esigenza di selezionare i candidati effettivamente più capaci e meritevoli, tenendo conto che la prova orale e la valutazione dei titoli potrebbero essere gli elementi determinanti per i risultati definitivi della graduatoria di merito, che in questo modo viene falsata in quanto non si procede a una valutazione esaustiva delle capacità e dei meriti del candidato.

Si rileva, inoltre, che il profilo organizzativo è certamente recessivo alla luce del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone alla Pubblica Amministrazione di organizzare concorsi in cui la partecipazione sia garantita a tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare. Si rileva inoltre che il meccanismo di doppio sbarramento qui contestato ha prodotto conseguenze di sicuro aberrative, in quanto non c'è uniformità di trattamento su base territoriale e in ordine alle varie classi di concorso, a fronte di una prova scritta tendenzialmente uniforme per tutti i candidati. **Infatti, la soglia minima di sbarramento per l'accesso alle prove orali è diversa sia in base alla regione per la quale si è scelto di partecipare al concorso, sia in base alla classe di concorso per la quale si partecipa!** Questi sono fattori variabili ed endogeni del tutto indipendenti dalle capacità e conoscenze dei candidati, in quanto non connesse alla valutazione della prova, invece uniforme in tutto il territorio nazionale.

A parità di risposte esatte e, quindi, pur a fronte del medesimo grado di preparazione, alcuni candidati hanno potuto accedere alle prove concorsuali ed altri no e ciò solo perché, eventualmente, favoriti da una migliore combinazione dei fattori esterni, ossia dal maggior numero di posti banditi e dal minor numero di concorrenti in base a regione e classe di concorso. A tali argomentazioni se ne aggiunge un'altra legata allo *ius superveniens*. Infatti, non solo l'art. 4, co. 9 del D.L. n. 25 del 14.03.2025 ha eliminato l'obbligo di inserire nelle graduatorie i soli vincitori per merito, ma anche l'art. 2, co. 1 del D.L. n. 45 del 07.04.2025, recentemente convertito in Legge, ha previsto la possibilità di inserire un numero di candidati idonei pari al 30% dei posti messi a concorso alle graduatorie dei concorsi PNRR per il personale docente. **Ne deriva che la limitazione dei candidati ammessi agli orali appare contraddittoria con la possibilità, oggi riconosciuta, di utilizzare le graduatorie scolastiche dei concorsi PNRR anche per coprire l'ulteriore fabbisogno stimato, consentendo così la nomina degli idonei non solo per sopperire a rinunce e/o decadenze dei vincitori.**

#### QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Prevvia deliberazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25) e riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento, si**

**ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), come modificato dall'art. 14 bis del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), laddove prevede che «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi».**

La norma in questione, infatti, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e trasparenza (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e alle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione. Innanzitutto, occorre far presente come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a Codesto Ecc.mo Tribunale di accordare le misure cautelari richieste. Infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200). Nel merito si precisa che la questione è rilevante in quanto in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata. Inoltre, la questione non è manifestamente infondata in quanto essa determina la forte riduzione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonostante essi abbiano superato la prova scritta, come nel caso del ricorrente, il quale comunque ha diritto a essere valutato nelle sue competenze anche in sede di prova orale e a vedersi valutati i propri titoli, anche di servizio, fatti valere in sede di domanda di partecipazione al concorso. Il contingentamento dei candidati comunque risultati idonei è suscettibile di incidere notevolmente ed in modo del tutto sproporzionato sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'individuazione dei soggetti più preparati e formati professionalmente. In tal modo, infatti, vengono ad essere esclusi dalla procedura concorsuale alcuni candidati che hanno superato con un buon voto le prove scritte, ma

che tuttavia non si sono collocati in posizione utile soltanto per variabili indipendenti dal merito, ovvero classe di concorso per la quale si partecipa e criterio territoriale.

Al riguardo, vale rimarcare che la differenza di punteggio che ha discriminato l'accesso alle prove orali è spesso irrisoria, dal momento che in un intervallo pari a pochissimi decimi di punto si sono venuti a collocare numerosi candidati, di modo che tale deficit sarebbe senz'altro colmabile tramite il colloquio conclusivo. Inoltre, come già poco sopra argomentato, il contingentamento del numero dei candidati, determinato nel triplo dei posti messi a concorso, si rivela ormai essere una previsione incoerente e contraddittoria rispetto all'attuale quadro normativo, a fronte di novelle legislative di cui si è dato conto che hanno profondamente mutato i criteri per la formulazione delle graduatorie di merito.

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo al ricorrente siccome, qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove orali.

In sintesi va eccepita l'irragionevolezza della norma impugnata, dal momento che essa determina l'ingiusta esclusione di candidati che hanno dimostrato di possedere un livello di conoscenze e competenze senz'altro adeguate, avendo conseguito un punteggio anche superiore alla sufficienza per la prova scritta e che, come il ricorrente, possiedono esperienza e titoli da valutare che avrebbero un peso significativo nella determinazione del punteggio finale (**si vedano a tal riguardo il documento 13, ovvero la domanda di partecipazione al concorso del ricorrente, e il documento 14, ovvero l'allegato al bando relativo alla valutazione dei titoli, dai quale emerge che lo stesso avrebbe un punteggio in titoli di 51 punti, quindi più del massimo attribuibile in graduatoria per il punteggio dei titoli, pari a 50 punti!)**).

#### ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* valgono le considerazioni sopra esposte e pertanto ci si richiama ai motivi di diritto e alle ragioni di fatto già esposte.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, esso è di tutta evidenza in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 06.06.2025 ha pubblicato la convocazione per la prova orale (si veda doc. 7) per la classe di concorso A046 che avrà luogo dal 30.06.2025 al 04.07.2025. **Per tale ragione, avendo l'amministrazione già provveduto alla convocazione dei candidati per l'espletamento della prova orale, la fisiologica durata del processo atta a pervenire a una decisione di merito potrebbe cagionare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alle ragioni del ricorrente. Giova segnalare, altresì, che l'accoglimento della richiesta misura cautelare**



**appare in ogni caso idoneo a contemperare i vari interessi in gioco, poiché nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti né gli altri candidati.**

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, assume le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tar per il Lazio:

- **in via cautelare**, ammettere con riserva il ricorrente a sostenere la prova orale del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 3059 del 10.12.2024 per la regione Toscana, classe di concorso A046, per cui è competente l'USR LOMBARDIA.
- **nel merito**, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati ordinando all'Amministrazione il compimento di ogni atto ritenuto opportuno; ammettere in via definitiva il ricorrente alla prova orale; con riserva di motivi aggiuntivi;
- **in ogni caso**, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

#### **In via istruttoria:**

Si depositano i seguenti atti e documenti: 1) foliario; 2) bando di concorso; 3) all. 2 del bando di concorso; 4) esito prova scritta; 5) avviso di pubblicazione n. 22770 del 7.05.25 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia riportante il punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova orale; 6) nota del MIM n.50125 del 27/02/2025; 7) avviso di convocazione per lo svolgimento della prova orale pubblicato sul sito istituzionale dell'Unità Regionale della Lombardia in data 06.06.2025; 8) stampa del punteggio della prova scritta del ricorrente in data 19.03.2025; 9) stampa del punteggio della prova scritta del ricorrente in data 09.04.2025; 10) stampa del punteggio della prova scritta del ricorrente in data 12.04.2025; 11) D.M. n. 206/2023; 12) D.M. 214/2024; 13) domanda di partecipazione al concorso; 14) allegato al bando di concorso relativo alla valutazione dei titoli; 15) nota del MIM. n. 90952 del 15.04.2025

Con osservanza.

Castelfiorentino (FI), 16.06.2025

(Avv. Sara Angelucci)

**A SUA ECCELLENZA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Istanza di concessione di misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm.**

La calendarizzazione della prova orale - predisposta con avviso del 06.06.25 pubblicato sul sito istituzionale Unità Scolastica Regionale della Lombardia – a partire dal 30.06.2025 induce questa difesa a formulare la seguente istanza.

A sostegno della presente istanza si evidenzia che, nel caso di specie, emerge una situazione di *periculum in mora*, ovvero di gravità ed urgenza (ex art. 56, primo comma, del c.p.a.) di incidenza tale da pregiudicare la posizione del ricorrente, qualora venga fissata la prima camera di consiglio - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a. – in una data successiva a quella di avvio delle prove orali (data imminente).

Le tempistiche della deliberazione in sede collegiale potrebbero essere tardive rispetto all'espletamento delle prove orali e pertanto il pregiudizio patito potrebbe inevitabilmente consolidarsi a seguito dell'espletamento delle prove e della conseguente impossibilità di poter essere inserito nella graduatoria di merito. Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura concorsuale. Pertanto, considerato quanto appena esposto,

**si chiede**

alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Con osservanza.

Castelfiorentino (FI), 16.06.2025

(Avv. Sara Angelucci)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex  
art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

La sottoscritta Avv. Sara Angelucci, quale difensore e procuratore del ricorrente, premesso che la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione del ricorrente stesso a partecipare alle prove orali del concorso *de quo* indetto con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la Regione e

classe di concorso indicate in epigrafe; considerato che, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta; preso atto che la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi; visto che, secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm., lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con osservanza.

Castelfiorentino (FI), 16.06.2025

Avv. Sara Angelucci